

ANALISI NORME E TRIBUTI

Per il Territorio niente monopoli

DI MARCELLO CLARICH

Lo Stato deve essere più rispettoso del mercato, non può cioè distorcere la concorrenza estendendo le aree di monopolio che la legge gli riconosce, per tutelare interessi pubblici, in alcuni ambiti. È questa l'indicazione che emerge dall'ordinanza della Corte d'Appello di Milano che ha ingiunto all'agenzia del Territorio di non impedire il riutilizzo commerciale dei dati catastali e ipotecari raccolti e rielaborati da imprese private che offrono servizi di informazioni economiche e finanziarie soprattutto a banche e studi professionali (Ordinanza I Sez. civile del 14 maggio 2005, si veda «Il Sole-24 Ore» di ieri).

Ma come e perché è sorta la questione giuridica? Da sempre la tenuta dei pubblici registri immobiliari e degli archivi catastali è una funzione dello Stato, correlata all'interesse alla pub-

dotto una disciplina antielusione fiscale. Le imprese private, che fino a oggi hanno agito indisturbate in questo segmento di mercato, possono proseguire l'attività solo sulla base di una convenzione stipulata con l'Agenzia che impone restrizioni e vincoli tali da disincentivare questi servizi. Lo scopo antielusivo è perseguito assoggettando ogni atto di riutilizzo commerciale ai tributi catastali e alle tasse ipotecarie riscosse in occasione delle richieste di acquisizione dei dati presso gli uffici dell'Agenzia.

La Corte d'Appello di Milano, chiamata a decidere in sede cautelare su un ricorso proposto anche in base alla legge antitrust (articolo 33, legge 287), ha esaminato le nuove norme, le circolari applicative dell'Agenzia e la convenzione partendo dai principi del diritto comunitario in tema di concorrenza. Già il Trattato Ue enfatizza il «principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza» e vieta agli Stati membri di adottare misure che contrastano con gli obiettivi comunitari. E se vi è difformità tra diritto nazionale e diritto comunitario, sia il giudice nazionale sia le pubbliche amministrazioni devono disapplicare il primo. L'ordinanza richiama come precedente la sentenza della Corte di Giustizia Ue sul caso Consorzio industriale Fiammiferi (9 settembre 2003 n. 198, si veda «Il Sole-24 Ore» dell'11 settembre 2003) secondo la quale l'Autorità antitrust può sanzionare comportamenti collusivi agevolati da normative nazionali contrastanti con il diritto comunitario. Nel caso di specie, la Corte d'Appello ha individuato una violazione della normativa comunitaria nel marchingegno che consente di estendere la posizione privilegiata dell'agenzia del Territorio, derivante dal monopolio nella tenuta dei pubblici registri immobiliari e degli archivi catastali, nel mercato parallelo o "a valle" delle riutilizzazioni commerciali dei dati.

Un'ordinanza cautelare non vale come una sentenza definitiva, perché potrebbe essere ribaltata in sede di reclamo. Comunque sia, è bene che i giudici nazionali, pronti a sanzionare le imprese che violano la normativa antitrust, inizino a fissare con analogia lente il monopolista per eccellenza, cioè lo Stato e le sue propaggini.

Secondo la Corte d'appello una posizione privilegiata viola le regole comunitarie

blica fede a garanzia della certezza delle transazioni e dei diritti di proprietà. In mancanza, nessun sistema economico avanzato può funzionare. Il monopolio è, dunque, pienamente giustificato.

Esiste, però, "un mercato a valle" costituito dalla riutilizzazione a fini commerciali dei dati contenuti in registri e archivi. Qui si aprono spazi per servizi che sono utili alla collettività anche perché contribuiscono a diffondere le "certezze pubbliche" di cui lo Stato è l'unico depositario e garante. Non a caso una direttiva comunitaria «relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico» (2003/98/CE che la legge comunitaria 62/2005 ora recepisce) incoraggia questo tipo di attività. Questo "mercato a valle" deve restare aperto alla concorrenza. Anzi, ove decida di entrarci, la stessa agenzia del Territorio, come ha chiarito la Corte d'Appello, diventa impresa, secondo il diritto comunitario, come tutte le altre.

In controtendenza con questo orientamento, la Finanziaria 2005 ha intro-